



ORDINANZA SINDACALE n. 34 del 12/11/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PLESSO DI CICALA, CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI, MERCATO QUINDICINALE E DIVIETO COMMERCIO AMBULANTE.

IL SINDACO

DATO ATTO CHE:

- in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in considerazione del considerevole incremento dei casi di contagio su scale mondiale, ha classificato l'emergenza COVID-19 quale pandemia globale;

VISTO che il 31 gennaio 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus, il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo Stato di Emergenza per la durata di **sei mesi** ed ulteriormente prorogato 31/01/2021;

Viste le disposizioni Governative e Regionali emanate in materia di covid-19;

VISTO il DPCM del 03/11/2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per il contenimento del contagio;

VISTA in particolare la nota dell'ASP di Catanzaro Dipartimento Prevenzione n° 3098 del 10/11/2020, pervenuta al protocollo dell'ente in data 11/11/2020, con la quale:

- visto l'andamento della curva epidemiologica che evidenzia un incremento significativo dei nuovi casi di infezione SARS-Cov2 rispetto alla data di insorgenza della malattia;
- considerato che tale incremento comporta necessità di screening massivi di personale scolastico: docenti, alunni e personale ATA;
- **preso atto del notevole ritardo nelle lavorazioni dei tamponi nasofaringei per la ricerca del SARS.Cov2 e pertanto nella trasmissione dei relativi referti;**
- **atteso che tale situazione determina un ritardo nella ricostruzione dei contatti dei casi positivi;**
"si propone, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell'attività didattica in presenza per un congruo periodo (due settimane) delle scuole per consentire un graduale smaltimento della criticità rappresentata."

CONSIDERATO:

- che nei paesi limitrofi al Comune di CICALA, sono state adottate misure di salvaguardia per casi di positività accertati ed in corso di accertamento;
- che inoltre è opportuno precludere l'accesso del pubblico agli uffici comunali se non per urgenze e previo appuntamento telefonico o via email;

RITENUTO: pertanto utile e necessario uniformarsi alla proposta dell'ASP di Catanzaro Dipartimento Prevenzione e alle determinazioni assunte dai Sindaci della Provincia di Catanzaro, e quindi chiudere le scuole di ogni ordine e grado del plesso di CICALA al fine di tutelare l'incolumità pubblica e mantenere ulteriormente livelli precauzionali ottimali;



Comune di Cicala

88040 – (Provincia di Catanzaro)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Ufficio del Sindaco

Visti:

- l'art. 54 del D.lgs 267/2000 in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. **la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del PLESSO di CICALA afferenti all' I.C. "Giuseppe GUZZO" di TIRIOLO, dal 13/11/2020 al 28/11/2020 compreso;**
2. la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali fino al permanere della Calabria in "zona rossa"; l'accesso agli uffici comunali sarà consentito per casi urgenti e su appuntamento telefonico, email o con pec: protocollo.cicala@asmepec.it;
3. La sospensione, per tutti i codici ATECO, sul territorio del Comune di Cicala con decorrenza immediata, fino al permanere della Calabria in "zona rossa", salvo ulteriori provvedimenti, del mercato all'aperto (primo e terzo giovedì), e del commercio ambulante esercitato da soggetti non residenti e/non dimoranti nel territorio del Comune di Cicala.

AVVISA

- che ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi DELL'ART. 650 del codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata e incontrollata capacità di diffusione;

CHIEDE

- al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Giuseppe GUZZO" di TIRIOLO, di voler adottare ogni misura alternativa per favorire la didattica a distanza;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia inviata:

- [Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Giuseppe GUZZO" di TIRIOLO - czic86500r@pec.istruzione.it](mailto:czic86500r@pec.istruzione.it)
- Prefettura di Catanzaro – pec: protocollo.prefcz@pec.interno.it ;
- **Regione Calabria** Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie – pec: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it;
- **Regione Calabria** UOA Protezione Civile pec: protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Carlopoli via pec:tcz20428@pec.carabinieri.it;
- al Servizio di Polizia Municipale di **Cicala**;
- la pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line;

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii. che:

- l'Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Cicala;
l'oggetto del procedimento è: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica"



Comune di Cicala

88040 – (Provincia di Catanzaro)
via Attanzio - Tel. 0968-85294 Fax 0968-85282

Ufficio del Sindaco

da Covid-19. **“CHIUSURA PRECAUZIONALE SCUOLE - UFFICI COMUNALI – MERCATI E AMBULANTI”** ;

La Polizia Municipale, le altre forze Pubbliche e le altre Autorità preposte sono incaricate di verificare l'ottemperanza alla presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, dalla data di notificazione.

La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del D.L. 02/03/2020, n. 9.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

f.to IL SINDACO
Alessandro FALVO